

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Patto di quota lite, nullità, conseguenze sulla liquidazione del compenso avvocato

La nullità del [patto di quota lite](#) non concerne l'intero accordo ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, per cui, in caso di attività professionale portata a compimento questa va liquidata secondo il rinvio alle tariffe professionali (fattispecie relativa a patto di quota lite concernente l'attività stragiudiziale tra l'avvocato e il cliente, il cui divieto era sancito dall'art. 2233 c.c. (nella formulazione *ratione temporis* applicabile, antecedente alla sostituzione operante dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2 bis, convertito, con modifiche, nella L. 4 agosto 2006, n. 248).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.7.2018, n. 20069

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., comma 3, anche in relazione all'art. 2230 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e violazione per quanto di ragione dell'art. 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n.

3). I ricorrenti evidenziano che la Corte d'appello ha riconosciuto la sussistenza di un patto di quota lite sull'unico rilievo della commisurazione del compenso all'utile patrimoniale che avrebbe ottenuto il mandante. A escludere la sussistenza di un patto di quota lite, invece, sarebbe stato sufficiente verificare come questo sia intercorso con persona diversa dal titolare dei diritti "oggetto" dell'attività professionale dell'avv. Al.Tu. e come questa non sia stata di patrocinio, ma attività di studio, ricerca e consulenza, diretta a portare a termine una compravendita. La Corte d'appello, inoltre, non avrebbe valutato che il mandato conferito al legale prevedeva il diritto al compenso solamente se fosse stato raggiunto l'obiettivo stabilito, di modo che, essendo l'obbligazione a carico del professionista non più di scopo, ma di risultato, tale mandato esulava da quello tipico alle "liti", dovendosi piuttosto qualificare come "mandato professionale", rispetto al quale la determinazione del compenso, proprio perchè dovuto solo se e in quanto realizzato lo scopo, non può mai integrare un patto di quota lite (Cass. 11 gennaio 2010, n. 230). I ricorrenti rappresentano che il proprietario, O.T., diede incarico all'agente immobiliare T.G., con il contratto denominato di mediazione dell'11 novembre 1977 di procedere a proprie spese: a) alla esatta ricognizione della sua proprietà, b) alla individuazione delle parti ricomprese nella zona indicata dagli strumenti urbanistici come area interessata alla L. n. 167 del 1964, per la costruzione di case popolari c) alla individuazione dell'area rimasta libera e di quella occupata a qualunque altro titolo da altre persone, con la precisazione che le relative spese sarebbero state a carico dell'agente immobiliare T. e, quindi, che il compenso a questo spettante avrebbe ricompreso anche quello dovuto al tecnico e al legale che sarebbero stati nominati. L'incarico, pertanto, espressamente prevedeva che l'agente immobiliare potesse nominare tecnici e legali sopportandone personalmente le relative spese, stabilendo che la provvigione spettante all'agente immobiliare comprendesse anche il compenso dovuto ai tecnici e ai legali che avrebbe nominato.

Il patto intervenuto tra l'avvssss e il suo cliente, l'agente immobiliare Tsssha avuto per oggetto la determinazione a forfait del compenso dovuto per un'attività professionale, di studio, ricerca e consulenza, che nulla aveva a che fare con una controversia, neppure in via ipotetica. La pattuizione del compenso del professionista in misura percentuale, secondo quanto prospettato, è conseguenza del fatto che l'attività da questo svolta era collegata funzionalmente a una mediazione, che è remunerata a provvigione, e come questa il mandato conferito al legale prevedeva il diritto al compenso solo se e in quanto si fosse addivenuti alla compravendita. L'opera commissionata e svolta dal professionista sarebbe stata quella di assistere una parte nella stipula di un contratto di compravendita, resolvendo, per la parte di sua competenza, le problematiche che non permettevano al proprietario e al suo mediatore di addivenirvi, e la sua remunerazione era condizionata al raggiungimento dell'obiettivo.

Si evidenzia, inoltre, come lo stesso tariffario forense prevedeva all'epoca per l'attività stragiudiziale non contenziosa, proprio con riferimento alla redazione e assistenza nei contratti (anche quelli di compravendita), la determinazione del compenso in misura percentuale al valore del contratto (voce n. 1, lett. f), del tariffario stragiudiziale).

1.1. I ricorrenti contestano altresì la pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte d'appello in ordine all'inquadramento della pretesa nello schema contrattuale della mediazione, in violazione dell'art. 345 c.p.c., sul divieto in appello di jus novorum. Secondo i ricorrenti, affermare che l'attività professionale (di studio, ricerca e consulenza si legge in citazione e nell'appello) fosse collegata, anzi prodromica a una mediazione, al fine di "sfuggire" alla eccepita nullità della clausola che determinava il compenso in misura percentuale, non equivale a fondare la domanda di pagamento del compenso su di un'attività di mediazione. La causa petendi, anche sotto tale profilo, è sempre da ravvisarsi nell'opera professionale svolta dall'avvocato, richiedente particolari conoscenze tecnico giuridico, e non nell'attività di mediazione, che è stata svolta dal mandante dell'avvocato.

1.2. Il motivo è infondato.

Il Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria ha evidenziato una doppia ratio concernente le ragioni del rigetto del gravame, sottolineando, da un lato, che la Corte d'appello ha ritenuto nel caso di specie esservi un patto di quota lite e che, dall'altro, i giudici del gravame hanno ritenuto che la parte non abbia provato lo svolgimento effettivo di un'attività professionale che desse diritto al compenso.

Al di là della questione della legittimità del patto di quota lite concernente l'attività stragiudiziale tra l'avvocato e il cliente, il cui divieto era sancito dall'art. 2233 c.c. (nella formulazione *ratione temporis* applicabile, antecedente alla sostituzione operante dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2 bis, convertito, con modifiche, nella L. 4 agosto 2006, n. 248) su cui la motivazione della Corte d'appello risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 luglio 1980, n. 4777; Cass. 20 gennaio 1976, n. 167, secondo cui la nullità, come patto di quota lite, colpisce qualsiasi negozio avente a oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico), i giudici del gravame, con motivazione adeguata - e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità alla luce della formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alla riforma del 2012 - hanno ritenuto che nella specie non sia stato provato il compimento di un'attività professionale così come rappresentata dall'appellante e che avrebbe dato diritto al pagamento di un compenso.

1.3. Difettano di specificità le deduzioni concernenti la pronuncia di inammissibilità sulla mutatio libelli.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2230 c.c., e dell'art. 2233 c.c., commi 1 e 2, nonché dell'art. 115 c.p.c., comma 1, e dell'art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione per quanto di ragione degli artt. 1418 e 1419 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). I ricorrenti sottolineano che l'eventuale nullità della clausola diretta a determinare il compenso spettante all'avvocato per la sua opera professionale, non travolgerebbe comunque il diritto al compenso, sacrificandolo del tutto.

La Corte d'appello, pur ravvisando un patto di quota lite, riconosciuta l'attività professionale e intellettuale svolta dall'avvocato, avrebbe dovuto determinare il compenso a questo spettante secondo i criteri suppletivi dettati dall'art. 2233 c.c., (tariffe, usi e comunque in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione). Si contesta, al riguardo, che non sarebbe stata offerta prova dell'attività svolta dal professionista, così come ritenuto alla Corte d'appello. Quest'ultima, tuttavia, non si sarebbe avveduta del fatto che il mandato era stato portato a termine, visto che la compravendita cui questo era finalizzato era stata conclusa e il mediatore aveva incassato la provvigione che, per espressa pattuizione tra le parti, comprendeva anche le spettanze del legale. Sarebbe inoltre pacifica la piena e regolare esecuzione del mandato, riconosciuta implicitamente da controparte che non l'ha contestata, lamentando unicamente la nullità del patto che aveva determinato la misura del compenso e che il compenso fosse stato già corrisposto dal Comune di Giulianova. Riguardo a quanto ricevuto dal Comune, la documentazione dimostrerebbe che il compenso riguardava la diversa attività di patrocinio in tre distinti giudizi civili instaurati successivamente - nel 1985, nel 1986 e nel 1995 - dinanzi al Tribunale di Teramo e aventi a oggetto l'inadempimento al contratto di cessione delle aree da parte della stessa amministrazione comunale.

2.1. Il motivo è infondato.

La nullità del patto di quota lite non concerne l'intero accordo ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, per cui, se l'attività professionale fosse stata portata a compimento questa avrebbe dovuto essere liquidata secondo il rinvio alle tariffe professionali.

La Corte d'appello, con apprezzamento sottratto al giudizio di legittimità in quanto sorretto da una specifica motivazione, ha ritenuto non provato lo svolgimento dell'attività professionale che sarebbe stata svolta dall'avvsssss mentre deve escludersi la mancata contestazione della pretesa azionata sulla base di quanto risultante dalle emergenze processuali (tra cui la comparsa di costituzione in primo grado dei convenuti).

3. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 2041 c.c., anche in relazione all'art. 1418 c.c., e all'art. 1419 c.c.. La nullità ex art. 2233 c.c., comma 3, per illiceità della causa, ravvisata nel caso di specie, investirebbe solo ed esclusivamente la clausola che ha determinato il compenso, realizzando questa un patto di quota lite, ma non già l'intero mandato conferito al legale. Di conseguenza, il legale che ha svolto l'attività professionale, in virtù di un regolare mandato, non potrà pretendere il compenso come determinato mediante il patto di quota lite, ma avrà azione per ottenere, se non il compenso, almeno l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., con riferimento alle spese sopportate per portare a termine tale mandato. I ricorrenti evidenziano che l'avv. A. ha versato all'agente immobiliare T. la metà dell'importo da questo corrisposto all'ingegnere C. a titolo di compenso per l'attività da questo svolta in suo favore (scrittura privata 31 ottobre 1980 tra l'avv. sss. ove si dà atto del versamento operato dall'avv. Asssin favore dell'agente immobiliare ssssss di suddetta somma).

3.1. Il motivo è fondato limitatamente alla mancata ripetizione dell'indebito riguardo alle somme che i ricorrenti assumono essere state versate dal de cuius.

Dall'esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto all'indennizzo per arricchimento indebito ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell'altra (Cass. 17 maggio 2007, n. 11461; Cass. 30 gennaio 1990, n. 638).

Come precedentemente evidenziato, la nullità del patto di quota lite non determina l'invalidità dell'intero accordo e se vi è stato uno spostamento patrimoniale non giustificato, con riferimento all'avvenuto pagamento della somma all'ing. C. come peraltro ipotizza la stessa la stessa Corte d'appello per inciso - può esserne richiesta la ripetizione.

La Corte d'appello dovrà quindi verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se l'avv. A. abbia effettivamente versato all'agente immobiliare ssss la metà dell'importo da questi corrisposto all'ingegnere sss a titolo di compenso per l'attività svolta in suo favore.

4. La sentenza impugnata è cassata in relazione al terzo motivo. La causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di L'Aquila, che la deciderà in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla in diversa composizione.